

SETTORE 2
Finanza Programmazione Contabilità

RELAZIONE TECNICA
sulla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale dell'esercizio 2026

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028;

PREMESSO altresì che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2026 è stato approvato il P.E.G. 2026 - 2028 parte economica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028 (art. 175 comma 2 del D. lgs. 267/2000);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.03.2026 sono state ratificate le delibere di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2026 e n. 23 del 24/02/2026 sopra riportate;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/03/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, applicazione al fondo di riserva, variazione di PEG e variazione di cassa;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2026 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025, variazione al fondo pluriennale vincolato ex art. 3 comma 4 d. lgs. 118/2011 e relative variazioni di cassa;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, con la quale si registra un risultato di amministrazione pari ad € 7.880.254,32 con il ripiano del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario e con un totale di parte disponibile pari ad € 86.707,53 come sotto riportato:

	2025
Risultato d'amministrazione (A)	€ 7.880.254,32
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	€ 7.221.630,76
Parte vincolata (C)	€ 535.384,38
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 36.531,65
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 86.707,53

SETTORE 2 **Finanza Programmazione Contabilità**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2026 è stata ratificata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24/03/2026 sopra riportata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa;

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui". La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."

SETTORE 2 **Finanza Programmazione Contabilità**

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

SETTORE 2
Finanza Programmazione Contabilità

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota del Responsabile Finanziario è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2026 sono stati ripresi dal rendiconto 2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 35 del 30/03/2026) e risultano così composti alla a giugno 2025:

ENTRATE	RESIDUI 31/12/2025	RISCOSSIONI	RESIDUI ALLA DATA DELLA VERIFICA
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.756.833,42	902.022,30	7.854.811,12
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	203.990,33	77.486,11	126.504,22
Titolo 3 – Entrate extra tributarie	738.964,34	198.405,98	540.558,36
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	3.348.922,65	818.573,83	2.530.348,82
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Totale entrate finali	13.048.710,74	1.996.488,22	11.052.222,52
Titolo 6 – Accensione di prestiti	756.522,31	-	756.522,31
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	235.865,41	-	235.865,41
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	61.431,87	6.372,06	55.059,81
Totale titoli	14.102.530,33	2.002.860,28	12.099.670,05

USCITE	RESIDUI 31/12/2025	PAGAMENTI	RESIDUI ALLA DATA DELLA VERIFICA
Titolo 1 – Spese correnti	2.087.853,25	1.541.439,66	546.413,59
Titolo 2 – Spese in conto capitale	948.446,07	537.429,92	411.016,15

SETTORE 2
Finanza Programmazione Contabilità

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Totale spese finali	3.036.299,32	2.078.869,58	957.429,74
Titolo 4– Rimborso prestiti	-	-	-
Titolo 5 – Chiusura anticipazione da Istituto tesoriere/cassiere	235.865,41	-	235.865,41
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	176.978,96	33.161,57	143.817,39
Totale titoli	3.449.143,69	2.112.031,15	1.337.112,54

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente la situazione geopolitica instabile a livello mondiale sta comportando un incremento dei costi, con riflessi importanti sull'inflazione che vanno a pregiudicare negativamente gli equilibri di bilancio degli enti locali..
Nel bilancio di previsione:

■ è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno, spettanza aggiornate;

Inoltre sono stati previste le somme da restituire allo stato per la spendid review, mitigato dalle risorse ripartite per gli effetti COVID. Inoltre è stata prevista la somma a rimborso per questo Ente a copertura delle maggiori spese sostenute sempre nel periodo pandemico e la somma per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 18.289,00, è stato utilizzato l'importo di € 21.711,00 (comprensivo dell'importo contenuto nella variazione di cui alla presente deliberazione), e tale disponibilità è ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

In sede di assestamento di bilancio 2026, sono stati adeguati in base all'andamento dei costi sostenuti sino ad oggi i capitoli di bilancio inerenti le utenze, i servizi e alle attività relative ai diversi servizi.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, nel corso dei prossimi mesi partiranno i lavori connessi alla nuova scuola, alla rigenerazione sulle frazioni nonché conclusione dei lavori già iniziati.

c) Organismi partecipati:

Per gli organismi partecipati non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 20/07/2026 ammonta a €. 1.662.366,29.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

SETTORE 2 **Finanza Programmazione Contabilità**

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.31 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 6.924.069,08.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 1.047.650,56 ricalcolato in uesta sede a seguito di una maggiore previsione di entrata di recupero IMU ad €. 1.126.281,40 e pertanto risulta adeguato.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data odierna.

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari e **non si rende necessario alcun provvedimento di riequilibrio.**

In merito al bilancio di previsione 2026-2028 si fa presente che l'annualità in corso risente ancora degli andamenti inflazionistici e delle criticità a livello economico mondiale tali da dover attenzionare costantemente il bilancio del corrente anno..

Massa Marittima 20.07.2026

Il Responsabile del Settore 2
Dott.ssa Francesca Mucci